



Il G.E:

Vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente.

Ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo delegato (*rectius*: referente). Visto l'art. 530 c.p.c. ed il D.M. 11.02.1997 n. 109,

ORDINA

la vendita senza incanto ed in forma competitiva e telematica dei beni mobili descritti nel verbale di pignoramento affidandone l'esecuzione al referente Avv. ANASTASI Antonella per mezzo del **gestore Gruppo Edicom spa** e per l'effetto:

DISPONE

che la predetta vendita dei beni pignorati sia disciplinata dalle seguenti modalità e condizioni:

a) **Gara telematica** –La vendita telematica sarà accessibile tramite il portale www.astemobili.it oppure tramite il portale www.doauction.it, gestiti dalla Edicom Servizi Srl.

b) **Durata della gara** –La gara telematica dovrà essere avviata entro 30 (trenta) giorni dall'accesso presso il luogo di custodia per la ricognizione delle condizioni dei beni ed avrà la durata di 7 (sette) giorni.

c) **Prezzo base** –Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento o quello indicato dall'estimatore scelto dall' Ufficiale Giudiziario ex art.518 c.p.c , ovvero quello indicato dal professionista attraverso analisi comparativa del prezzo congruo di mercato. Nell'ipotesi di pignoramento effettuato ai sensi dell'art.521 bis c.p.c il prezzo base d'asta sarà sempre quello fissato ai sensi degli artt.518 c.p.c. . La valutazione del bene e la conseguente determinazione del prezzo terrà conto della esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, sicché, a tale titolo l'aggiudicatario non potrà formulare alcuna richiesta di risarcimento, indennità o restituzione del prezzo.

Ove il Referente ritenga di dover ristimare il bene, rispetto alla quantificazione eseguita dall'Ufficiale Giudiziario nell'atto di pignoramento, dovrà depositare relazione sintetica dalla quale si evincano le motivazioni della diversa valutazione del bene da porre in vendita, dandone comunicazione alle parti costituite via pec, e al debitore non costituito tramite deposito di avviso in Cancelleria, assegnando termine di gg. 7 per eventuali osservazioni, da far pervenire al referente a mezzo pec.

In assenza di osservazioni, il compendio pignorato verrà posto in vendita al valore stimato dal Referente, mentre in caso di contestazioni quest'ultimo dovrà rimettere il fascicolo al GE per le opportune determinazioni.

d) **Esame dei beni in vendita** –Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, nei modi e nei tempi stabiliti dal referente e pubblicizzati sul portale del gestore della vendita;

e) **Registrazione sul sito del gestore** -La registrazione e la successiva partecipazione alla vendita telematica: 1) è preclusa alla parte escussa, ed ai minori di anni 18. Il fornire false generalità comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; 2) necessita di indirizzo posta elettronica valido, poiché, tutte le comunicazioni circa sviluppi ed esiti della vendita telematica, i rilanci effettuati e le aggiudicazioni dei beni, avverranno tramite posta elettronica; 3) non consente la cessione a terzi delle credenziali di accesso essendo quest'ultime estremamente personali e riservate; 4) presuppone l'accettazione espressa delle condizioni di partecipazione alla gara telematica fissate dal codice civile e da quello di procedura civile in materia di procedure esecutive mobiliari, la cui violazione consentirà al gestore, di intesa col referente, di non attivare, ovvero, sospendere o disattivare i profili che non dovessero rispettare i principi richiamati e determinati con la presente ordinanza.

f) **Versamento della cauzione** –Previo registrazione sul sito del gestore, gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto dovranno versare una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico);

g) **Offerta irrevocabile di acquisto** –L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito. L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. I rilanci sono fissati nella misura del 5% del prezzo base d'asta.

h) **Asta con prolungamento**. In caso di pluralità di offerte è previsto il prolungamento dell'esperimento di



vendita di tre minuti e fino ad esaurimento offerte.

i) **Aggiudicazione e vendita** –Il referente procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo e degli accessori di seguito specificati, a favore di chi, al termine della gara eventualmente prolungata, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore rispetto alla base d'asta.

j) **Pagamento del saldo prezzo** -Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, entro le 48 ore lavorative successive al termine della gara stessa secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico);

k) **Restituzione della cauzione** –La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito utilizzata per il versamento entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il gestore procederà alla restituzione della cauzione tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma di Euro 5 per spese) entro 5 giorni dalla richiesta.

l) **Consegna/ritiro dei beni** –I beni saranno consegnati dal referente agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli eventuali accessori. Nel caso di beni registrati la consegna avverrà a seguito dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura e a spese dell'aggiudicatario). Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancata pagamento, la cauzione sarà acquisita dal gestore che ne assicurerà il tempestivo deposito sul libretto giudiziario intestato al Tribunale e riferito alla procedura. I beni saranno così rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese e di concerto col referente: 1) al ritiro dei beni entro 10 giorni dal saldo del prezzo; 2) al compimento delle formalità di registrazione e di quelle relative al trasferimento di proprietà. Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il referente la spedizione del bene venduto.

m) **Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita** -Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il delegato procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base che dovrà essere ridotto del 30% . Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il delegato procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base che dovrà essere ridotto di un ulteriore 50%..

STABILISCE

che il referente provveda:

- a curare i rapporti col gestore Gruppo Edicom Spa ;
- a comunicare via pec al creditore procedente, con sollecitudine, il preventivo delle spese di pubblicità del gestore, assegnando termine di gg. 20 per il pagamento, con avvertimento che -in caso di mancato versamento nel termine concesso, valutata la perduranza dell'omissione sino all'udienza fissata per la verifica delle operazioni di vendita, a quest'ultima il G.E. disporrà l'estinzione della procedura ovvero, ove vi siano creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, disporrà che il Referente inoltri il medesimo invito di pagamento, nei termini di cui sopra, al predetto creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- a rimettere gli atti al GE in caso di omesso pagamento, da parte dei creditori invitati dal Referente stesso, delle spese preventivate dal gestore delle vendite, per le pubblicità previste in ordinanza.
- ad inviare comunicazione scritta al debitore, ovvero al terzo custode, contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso (rendendo edotto il debitore/custode che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica) affinché provveda alla ricognizione ed alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati;
- a curare ,senza che sia necessaria apposita autorizzazione, la custodia in loco e l'amministrazione dei beni,in caso di intrasportabilità e/o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati. segnalando eventuali necessità che comportino la necessaria assunzione di provvedimenti urgenti;
- a fornire ogni utile informazione agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria;
- a relazione tempestivamente al G.E. qualora i beni pignorati siano in stato di pessima conservazione tale da pregiudicare l'esito positivo delle operazioni di vendita o comunque tale da non far ritenere congrua la



valutazione fatta dall'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento; nella seconda ipotesi il referente provvederà a stimare i beni pignorati attraverso analisi comparativa del prezzo congruo di mercato.

- alla pubblicità dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" ex art. 490 comma 1 c.p.c, per la durata minima di 10 giorni antecedenti la data fissata per la vendita.

- che il gestore provveda

- alla pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento, sui siti internet www.astemobili.it e www.asteannunci.it;

- a relazionare il referente sull'esito della gara telematica almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza di verifica;

- a versare il ricavato della vendita, entro 20 giorni dalla chiusura delle operazioni di asta telematica, su di un libretto di deposito giudiziario intestato alla procedura esecutiva con indicazione del numero di RG.

LIQUIDA

in favore del referente un compenso forfettario per le attività oggetto del presente provvedimento, ponendone il pagamento anticipato a carico del creditore procedente, calcolato nella seguente misura:

- euro 350,00 (oltre iva ed accessori) per le procedure di valore fino ad euro 5.164,57;

- euro 500,00 (oltre iva ed accessori) per le procedure di valore da euro 5.164,58 fino ad euro 25.822,84

- euro 650,00 (oltre iva ed accessori) per le procedure di valore oltre euro 25.822,84 o di valore non definito

- euro 100,00 (oltre oneri amministrativi pari ad euro 1,50) per ciascun lotto di beni mobili registrati a titolo di pagamento del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul "Portale delle Vendite Pubbliche" del Ministero della Giustizia

in favore del gestore le spese per le attività di pubblicità, ponendone il pagamento anticipato a carico del creditore procedente, così determinate:

euro 50,00 (oltre iva) per la pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento sui siti internet www.astemobili.it e www.asteannunci.it

un compenso di 110,00 EURO oltre iva per ogni procedura esecutiva .

DETERMINA

in favore del referente un compenso percentuale, posto a carico del creditore procedente e calcolato sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati, nella seguente misura:

- 5% per valore di assegnazione o ricavato della vendita fino ad euro 10.000,00;

- 2% per valore di assegnazione o ricavato della vendita da euro 10.001,00 e fino a euro 25.000,00;

- 1% per valore di assegnazione o ricavato della vendita superiore ad euro 25.000,00;

AVVERTE

- le parti che al referente dovrà comunque essere corrisposto dal creditore procedente, in solido con eventuali creditori intervenuti, un ulteriore compenso di euro 100,00 (oltre iva ed accessori) nel caso in cui successivamente alle operazioni di ricognizione presso il debitore non si pervenga alla vendita per rinuncia all'esecuzione o per inerzia del creditore procedente;

- il debitore/custode ovvero il terzo custode che l'omessa consegna dei beni pignorati comporterà a suo carico, ove richiesto dal procedente, l'adozione delle sanzioni ex art. 67 c.p.c.;

- il creditore procedente che laddove non dovesse essere dato impulso alla procedura, o in ipotesi di mancato versamento delle somme sopra descritte, sarà valutata la possibilità di estinguere il processo esecutivo ai sensi degli artt.630 e 631 bis c.p.c.;

FISSA

per l'eventuale distribuzione del ricavato ovvero per le determinazioni da assumere in caso negativo della vendita l'udienza del 16.2.2026. che sostituisce con un deposito di note scritte entro il termine perentorio dell'11.2.2026.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al referente ed al



gestore per quanto di competenza (info.palmi@edicomspa.it).
Palmi 8.10.2025

Il G.O.T.
Dr.Giovanni Dominici

